

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 17.5.2017

La Nuova Procedura Civile, 3, 2017

ADMAIORA

Editrice

Omesso deposito della procura speciale alle liti e sanatoria
(annotazione schematica a [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 14.2.2017, n. 3894](#))

Giulio SPINA *

Sommario

La massima.....	2
Le norme rilevanti	2
Il caso di specie	3
a. Fatto.....	3
b. Ricorso per cassazione.....	3
c. La decisione.....	3
Principi giurisprudenziali rilevanti	3

* Dottore di ricerca IAPR. Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto processuale civile); Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

La massima

L'art. 182 c.p.c., comma 1, va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti, di cui all'art. 83 c.p.c., comma 3, enunciata ma non rinvenuta negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante. Tale invito può essere fatto in qualsiasi momento, anche in sede di appello, e solo se infruttuoso il giudice deve dichiarare invalida la costituzione della parte in giudizio.

Le norme rilevanti

Art. 182 c.p.c.

(Difetto di rappresentanza o di autorizzazione)

Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

Art. 83 c.p.c.

(Procura alle liti)

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

Il caso di specie

a. Fatto

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte dichiarava la **nullità dell'atto di appello per carenza di procura alle liti**, rilevando:

- l'avvocato del debitore originario aveva dichiarato di agire in virtù di procura a margine del ricorso per riassunzione nel giudizio di primo grado e di procura a margine dell'atto di appello;
- la costituzione in giudizio era stata fatta con la "velina";
- né a margine della velina, né a margine della copia notificata a controparte risultava il mandato "ad litem";
- in sede di prima comparizione l'appellante non era comparso;
- nel verbale della successiva udienza non si dava atto del deposito dell'originale dell'atto notificato.

La Corte d'appello concludeva pertanto affermando che *“l'appellante non aveva depositato prima della costituzione in giudizio, e neppure tardivamente, il mandato cui si faceva riferimento nell'atto di appello”*, né l'avvocato stesso poteva ritenersi legittimato in forza del mandato rilasciato a margine del ricorso per riassunzione depositato nel corso del giudizio di primo grado, *“in quanto esso era stato conferito per la sola causa di primo grado e l'eventuale fase esecutiva e non anche per la proposizione dell'appello”*.

b. Ricorso per cassazione

Con ricorso per Cassazione si denunciava, per quanto qui rileva, la **violazione o falsa applicazione dell'art. 2907 c.c.**, e **[artt. 161, 182, 184 e 345 c.p.c.](#)**, (in relazione all'[art. 360 c.p.c., n. 4](#)), per non aver la corte territoriale, in applicazione dell'[art. 182 c.p.c.](#), assegnato un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio.

c. La decisione

La Suprema Corte **accoglie il ricorso** e pertanto cassa, con rinvio, la sentenza impugnata.

Principi giurisprudenziali rilevanti

La pronuncia in parola si basa sui seguenti principi giurisprudenziali:

- *Ai sensi dell'[art. 182 c.p.c., comma 1](#), il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell'[art. 83 c.p.c., comma 3](#), che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell'appello, sicchè solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti*

determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso

([Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.5.2014, n. 11359](#) e [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 11.9.2014, n. 19169](#))

- *Il giudice non può dichiarare l'invalidità della costituzione senza aver prima provveduto - in adempimento del dovere impostogli dall'[art. 182 c.p.c., comma 1](#), - a formulare l'invito alla parte a produrre il documento mancante. Tale invito, in caso non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell'appello, poichè la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, sana "ex tunc" la irregolarità della costituzione*
([Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.2.2016, n. 3181](#))
- *Anche il secondo comma dell'[art. 182 c.p.c.](#) - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, - dev'essere interpretato nel senso che il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, è tenuto a promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando a tal uopo un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali*
(Cass. S.U. n. 9217/10 e, nel medesimo senso, Cass. S.U. 28337/2011, in materia di nullità della procura ad litem e [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.11.2015, n. 22559](#)).